



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel. 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

112 AGO. 2019
Trieste,

**Dipartimento Territorio Economia Ambiente e Mobilità
Servizio Ambiente ed Energia
P.O. Sostenibilità Ambientale
Ufficio Zoofilo**

Prot. corr. Q 11117-17/19-2
Prot. gen. 166670

Oggetto: Ordinanza di ricovero d'Autorità di un cane ai sensi dell'art. 6 del Regolamento approvato dal D.P.Reg. 0127/Pres. del 26.6.2015.

IL SINDACO

Premesso che la L.R. 20/2012 e s.m.i., denominata "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione", prevede all'art. 4 comma 5 che: " ... il Sindaco, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36, dispone il ricovero, a spese del detentore, presso le strutture di cui all'articolo 7, di tutti gli animali di affezione detenuti in condizioni tali da causare disagio all'animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica";

visto il "Regolamento recante caratteristiche e infrastrutture minime del l'oasi felina, responsabilità e doveri del detentore, ricovero d'autorità, modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore, requisiti dell'educatore cinofilo, misure generali di sicurezza e forme di promozione dell'accessibilità, forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20/12", in attuazione al sopra citato art. 36 della L.R. 20/2012, approvato con D.P.Reg. 0127/Pres. dd. 26.6.2015 ed in vigore a partire dalla data del 9.7.2015, ove all'art. 6 vengono definite le modalità relative al ricovero d'autorità, in particolare il comma 1 così recita: "... il Sindaco, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge dispone con propria Ordinanza il ricovero dell'animale nelle strutture di ricovero previste dall'art. 7 della legge quando esso sia detenuto in condizioni tali da causarne il disagio inteso come mancato rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici della specie come da allegati A e B al presente regolamento, o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica";

vista la nota prot. 46571 T-GEN-IV-1-J-A-4 del 12.7.2019, inviata via email in pari data, a firma del Veterinario Ufficiale della Struttura Semplice Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'ASUITs, con il quale si evidenzia che il cane maschio meticcio mc. _____, di proprietà del signor _____, nato in _____ e residente in via _____ a Trieste, è stato rinvenuto vagante in luogo pubblico in località Prosecco in data 7

luglio 2019 e trasportato da privato cittadino in data 8 luglio presso il canile contumaciale di via Orsera;

che con tale nota del 12.7.2019 il Veterinario indicava che aveva invano cercato di rintracciare il proprietario del cane e chiedeva pertanto supporto agli uffici comunali al fine di rintracciare il signore;

che, a seguito di accertamenti del Corpo della Polizia Municipale, si rinveniva un indirizzo email del signor _____ e che lo stesso, contattato via email dal Comune, in data 15 luglio forniva riscontro agli uffici comunali indicando che il cane gli era scappato ma che al momento non aveva disponibilità al ritiro e che l'Azienda Sanitaria poteva invece consegnarlo presso altra abitazione, ove abita un suo amico ma di cui al momento non ricorda il nome;

che il Corpo della Polizia Municipale non rinveniva nessuno presso tale citato appartamento e che, a seguito di deposito di avviso, nessuno si è messo in contatto con il Comune o l'Azienda Sanitaria nei giorni successivi;

preso inoltre atto della nota PEC del 2.8.2019 (sub P.G. 160852) del Veterinario Ufficiale della Struttura Semplice Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'A.S.U.I.Ts., con il quale si indica che si rilevano i presupposti di una confisca tramite ricovero d'Autorità ex art. 6 del citato regolamento regionale del 2015;

verificato pertanto il palese disinteresse del proprietario nei confronti del cane, anche perché dal momento della fuga del cane non ha attuato alcuna azione atta al recupero dell'animale, neanche contattando il canile contumaciale nel momento in cui è venuto a conoscenza del rinvenimento e che pertanto sussistono i presupposti per poter applicare l'art. 6 comma 7 di tale regolamento, ovvero la non restituzione dell'animale;

considerato che attualmente il cane è già ospite presso la struttura contumaciale di via Orsera;

impregiudicati eventuali separati procedimenti di legge;

vista la L.R. 20/2012 e s.m.i.;

vista la L.R. 43/1981 e s.m.i.;

visto il D.P.Reg. 0127/Pres. del 26.6.2015 e suo allegato;

ORDINA

la non restituzione, tramite immediata confisca, del cane maschio meticcio mc. _____, di
proprietà del signor _____, nato in _____ e residente in via _____ a
Trieste, in quanto lo stesso ha manifestato palese mancanza di interesse verso tale animale

AVVERTE INOLTRE

che avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di notifica del presente atto, oppure ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dal medesimo termine.

Il presente atto verrà pubblicato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali, così come previsto dal D.Lgs. 196/2003, dal D.Lgs. 101/2018 e loro s.m.i..

IL SINDACO
(Roberto DIPIAZZA)

